



COMUNE DI PALADINA
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO

**GRUPPO COMUNALE VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 in data 28/04/2014



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

SOMMARIO

CAPO I – GENERALITA’

- Art. 1 Denominazione e sede
- Art. 2 Regolamento
- Art. 3 Efficacia del regolamento
- Art. 4 Interpretazione del regolamento
- Art. 5 Finalità
- Art. 6 Ammissione

CAPO II – GRUPPO E VOLONTARI

- Art. 7 Compiti del Sindaco e dell’Ente
- Art. 8 Diritti e doveri degli aderenti
- Art. 9 Perdita della qualifica di volontario
- Art. 10 Sanzioni disciplinari - Sospensione - Esclusione
- Art. 11 Organizzazione del GCVPC
- Art. 12 Organi del GCVPC
- Art. 13 L’assemblea
- Art. 14 Consiglio del GCVPC
- Art. 15 Il Coordinatore
- Art. 16 Il Segretario
- Art. 17 Legale Rappresentanza
- Art. 18 Esercitazioni e formazione
- Art. 19 Materiali, mezzi ed assicurazioni

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 20 Bilancio
- Art. 21 Responsabilità ed assicurazione degli aderenti
- Art. 22 Scioglimento del GCVPC
- Art. 23 Disposizioni finali



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

ART. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, denominato in seguito GCVPC, con sede legale presso la sede municipale di Paladina in piazza Vittorio Veneto n.1. L'organizzazione di volontariato denominata: GCVPC, assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici comunali competenti.

Il GCVPC sarà dotato del codice fiscale e della Partita Iva del Comune (C.F. n. 80028060160 - P.I. n. 01001440161).

ART. 2 - (Regolamento)

Il GCVPC è disciplinato dal presente regolamento e si basa sui principi generali dell'ordinamento giuridico, sui criteri di democraticità e di trasparenza amministrativa, ed agisce nei limiti delle seguenti leggi: n. 266 dell'11 agosto 1991, n. 225 del 24 febbraio 1992 - vigente al 27 Agosto 2012, n. 100 del 12 luglio 2012 e della legge regionale n. 16 del 22 maggio 2004 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile».

Il Consiglio Comunale delibera sul regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia del regolamento)

Il regolamento vincola alla sua osservanza gli aderenti al GCVPC; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività del GCVPC stesso.

ART. 4 - (Interpretazione del regolamento)

Il regolamento è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità)

Il GCVPC opera alla dirette dipendenze del Sindaco o del Suo delegato avvalendosi dell'opera gratuita dei propri volontari.

Il GCVPC non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito soccorso e protezione civile in attività di Previsione, Prevenzione, Soccorso e Superamento dell'Emergenza.

Il GCVPC si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

- Informazione alla cittadinanza;
- Programmazione e pianificazione;
- Interventi in zone soggette a rischio del territorio comunale;
- Logistica assistenziale.

Il GCVPC opera di norma nel territorio comunale di Paladina; può operare al di fuori del territorio comunale qualora richiesto dalle autorità competenti.



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

ART. 6 - (Ammissione)

Possono essere ammessi al GCVPC, tutti i cittadini di ambo i sessi che mossi da spirito di solidarietà condividono la finalità del GCVPC e che siano in possesso della maggior età e dell'idoneità fisica/sanitaria funzionale all'espletamento dell'incarico assegnato.

L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

Ai fini della propria ammissione l'aspirante volontario, all'atto della presentazione della domanda dovrà autocertificare, secondo le modalità previste nel D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti personali e morali di ammissione, che in particolare prevedono, in armonia con la normativa nazionale e regionale vigente:

- l'assenza di impedimenti fisici e/o psichici allo svolgimento delle attività di Protezione Civile;
- di non aver subito condanne penali;
- non aver procedimenti penali in corso.

Il Sindaco, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione di cittadini che presentino situazioni di inidoneità al servizio.

Ai volontari potrà essere richiesto di effettuare un periodo di prova prima dell'inserimento definitivo nell'elenco dei Volontari Effettivi.

Ai sensi della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lg.vo 81/2008 e s.m.i.) e/o qualora nuove disposizioni lo prevedano, gli aderenti al GCVPC potranno essere sottoposti ad una visita medica atta ad accertarne la condizione di buona salute, nonché l'idoneità al servizio di protezione civile.

Tutti i volontari hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno del GCVPC.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o esclusione.

ART. 7 – (Compiti del Sindaco e dell'Ente)

Il Sindaco, nella sua qualità di Autorità locale di Protezione Civile, è il responsabile unico del GCVPC ed in particolare egli provvede a:

- accettare le domande di adesione;
- disporre dell'utilizzo del GCVPC e dei volontari;
- individuare e nominare nella fase di prima attuazione e successivamente ratificare la nomina del Coordinatore e del suo sostituto, cui sono demandati incarichi di responsabilità circa il funzionamento interno del GCVPC, nonché i compiti di indirizzo e di raccordo con il Sindaco e con l'Ente;
- revocare nei casi di grave inadempienza gli Organi istituzionali del GCVPC e lo Status di Volontario aderente al Gruppo;
- garantire la continuità amministrativa ed operativa del GCVPC;
- curare i rapporti con il GCVPC e con le altre Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile presenti sul territorio;
- disporre lo scioglimento del GCVPC, con provvedimento motivato.

Il Sindaco può delegare lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma all'Assessore o al Consigliere delegato alla Protezione Civile, qualora nominato.

Per lo svolgimento delle attività di propria competenza il Sindaco si avvale degli uffici e dei funzionari dell'Ente deputati al Servizio di Protezione Civile.

Il Comune garantisce al GCVPC la dotazione di una Sede Operativa, dedicata alle attività di Protezione Civile, di un magazzino nonché ogni altra dotazione strumentale, ritenuta dall'Ente utile e necessaria per le attività affidate ai volontari. Tutte le spese relative alla



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

sede operativa, al magazzino e alle dotazioni di cui è dotato il GCVPC sono a carico del Comune.

Al GCVPC e al suo Coordinatore di contro competono:

- la gestione ordinaria ed organizzativa della Sede Operativa, anche sulla base di eventuali specifiche indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale;
- la gestione operativa del magazzino, il controllo, il mantenimento e la manutenzione ordinaria delle attrezzature e dei materiali, nonché la normale cura dei mezzi assegnati, segnalando al Servizio di Protezione Civile preposto con tempestività ogni necessità di manutenzione straordinaria e gli eventuali malfunzionamenti occorsi;

Il Sindaco si riserva comunque di delegare al Coordinatore alcune funzioni attinenti la gestione del GCVPC.

ART. 8 - (Diritti e doveri degli aderenti)

I volontari partecipano a pieno titolo alla vita del GCVPC e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti.

Riuniti in Assemblea, i volontari hanno diritto di voto.

E' fatto obbligo ai volontari contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo le finalità del GCVPC stesso.

I volontari appartenenti al GCVPC si impegnano a partecipare, a titolo gratuito, ai servizi ed alle attività di Protezione Civile con diligenza, lealtà, senso di responsabilità e collaborazione, mettendo a disposizione anche esperienze e professionalità individuali in modo da contribuire all'accrescimento del GCVPC. Essi non possono svolgere alcuna attività contrastante con le finalità del GCVPC e attività previste dal presente Regolamento, né possono accettare alcuna remunerazione per l'opera e l'attività svolta, salvo quanto previsto per legge. Il volontario partecipa con impegno e nei limiti delle possibilità alle attività formative e di addestramento che sono proposte e promosse dal GCVPC in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, altri Enti e Organismi.

I volontari non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed i benefici di legge previsti dal DPR 194 del 2001.

I volontari hanno in consegna l'equipaggiamento da indossare per le attività del GCVPC e ne sono responsabili. I - D.P.I. - dispositivi di protezione individuale consistono sia in capi di abbigliamento con particolari caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni esterne, sia in attrezzature che debbono essere utilizzate a seconda del tipo di attività svolte. Debbono essere necessariamente utilizzati in emergenza e, a maggior ragione, nel corso di esercitazioni, sia per la tutela del singolo volontario, sia perché il mancato uso potrebbe creare problemi di copertura assicurativa ed altre responsabilità collegate. Nel momento in cui cessa l'appartenenza al GCVPC, qualunque ne sia la causa, il volontario è tenuto a restituire immediatamente l'equipaggiamento ed il materiale ricevuto in consegna pulito e in ordine. Un membro del GCVPC all'uopo designato, avrà cura di aggiornare l'inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari.

I volontari ammessi al GCVPC devono possedere un apposito tesserino personale completo di fotografia che ne certifichi le generalità e le caratteristiche individuate dal Sindaco del Comune di Paladina, ed attestante l'unità operativa di appartenenza.

Lo stemma riproduce il simbolo del Comune, con la dicitura "Paladina- Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile".



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

Ai volontari inoltre saranno garantiti, nei limiti della copertura di bilancio, ai sensi degli art. 9 e 10 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 i seguenti benefici:

- mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato;
- mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario verrà garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso al quale, qualora ne farà richiesta, verrà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore;
- qualora si tratti di lavoratori autonomi, verrà concesso un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;
- copertura assicurativa: i componenti del GCVPC saranno coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e dal Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992;
- per quanto riguarda studenti universitari e/o scuole medie superiori, impiegati in attività di Protezione Civile, verrà rilasciato, a richiesta, giustificazione da presentare al Capo d'Istituto.

Su parere del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, il responsabile dell'ufficio Ragioneria provvederà a rimborsare le spese documentate, autorizzate e/o accertate.

ART. 9 - (Perdita della qualifica di volontario)

La qualità di volontario si perde per morte, recesso o esclusione.

Il volontario potrà recedere dal GCVPC in ogni momento, presentando lettera di recesso al Sindaco o suo delegato, il quale ne darà comunicazione al consiglio del GCVPC che ne prenderà atto.

ART. 10 - (Sanzioni disciplinari – Sospensione - Esclusione)

Le infrazioni al presente Regolamento del GCVPC, da parte dei volontari, comportano le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale o scritto, attuato da parte del Consiglio del GCVPC:
 - per comportamento non adeguato alle finalità del GCVPC;
- b) sospensione temporanea dal GCVPC, attuato da parte del Consiglio del GCVPC:
 - per gravi infrazioni al regolamento del GCVPC;
 - per comportamento irresponsabile durante le esercitazioni di Protezione Civile;
 - per sottoposizione a procedimenti penali che incidano sull'affidabilità del volontario in rapporto alle prestazioni richieste;
- c) Esclusione dal GCVPC, disposta dal Sindaco con parere motivato, su proposta del Consiglio del GCVPC:
 - quando il comportamento sia contrario a quanto stabilito dal Regolamento del GCVPC e alle finalità del GCVPC;
 - quando senza giustificato motivo, il volontario non adempia agli obblighi assunti verso l'organizzazione;
 - quando compia fatti o atti che diano luogo a procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato;
 - quando vi sia comportamento pericoloso ed irresponsabile per sé e/o per gli altri;
 - evidente ed ingiustificata inattività.

La notifica di esclusione dal GCVPC deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata, postale o a mano.



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

Nel corso di addestramenti, esercitazioni ed operatività effettiva, i responsabili che si trovano al comando delle unità operative possono applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto.

Gli stessi possono, inoltre, sancire l'allontanamento del Volontario dal luogo delle operazioni per effettiva e comprovata motivazione e, in questo caso, deve essere redatto rapporto disciplinare scritto al Consiglio del GCVPC.

ART. 11 - (Organizzazione del GCVPC)

L'organizzazione del GCVPC è basata sulle unità operative come di seguito definite.

Per una più puntuale organizzazione il GCVPC potrà implementare il presente Regolamento, non in contrasto con lo Statuto dell'Ente.

Per unità operativa si intende un raggruppamento di volontari che operano nei vari settori di attività.

In linea generale le unità operative sono formate da squadre. Il GCVPC ne disciplinerà l'ordinamento. Ciascuna unità è coordinata da un capo-nucleo nominato dall'Assemblea dei Volontari.

ART. 12 - (Organi del GCVPC)

Gli organi del GCVPC sono:

- l'Assemblea dei volontari;
- il Consiglio del GCVPC;
- il Coordinatore;
- il Segretario;

Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 13 - (L'assemblea)

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti al GCVPC.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti e, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aderenti.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Sindaco, o dell'Assessore/Consigliere delegato per la programmazione delle attività. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata qualora né faccia richiesta scritta almeno un terzo dei volontari.

Della convocazione verrà data notizia, mediante avviso affisso nella sede del GCVPC 15 giorni prima della assemblea (ovvero con avviso spedito con lettera ordinaria, raccomandata o tramite mail).

L'Assemblea dei volontari delibera:

- a) la proposta di modifiche del Regolamento del GCVPC;
- b) gli indirizzi e le direttive generali del GCVPC;
- c) il programma annuale delle attività;
- d) elegge il Segretario e i capi-nucleo delle unità operative;
- e) propone al Sindaco la nomina del Coordinatore.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

Nelle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Sindaco o suo delegato e dal verbalizzante (Segretario) e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli iscritti.

ART. 14 - (Consiglio del GCVPC)

Il Consiglio del GCVPC è formato dal Sindaco, o dall'Assessore/Consigliere delegato, dal Coordinatore e dai capi-nucleo eletti dall'Assemblea dei Volontari.

I suoi membri durano in carica per tre anni.

Il Consiglio è l'organo che svolge le attività esecutive, in particolare:

- propone aggiornamenti del Regolamento del GCVPC;
- organizza l'attività del GCVPC;
- predisporre i piani e i programmi annuali di Protezione Civile in collaborazione con l'Ufficio Comunale – Servizio di Protezione Civile;
- cura la formazione e l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- programma la diffusione di una cultura di Protezione Civile presso la popolazione anche mediante la divulgazione di quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile;
- programma all'interno delle scuole d'ogni ordine e grado, pubbliche e private, incontri ed esercitazioni in concorso con altri Enti con l'obiettivo di raggiungere una cultura diffusa di sicurezza e Protezione Civile da parte delle nuove generazioni;
- segnala e provvede alle necessità del GCVPC relative al vestiario, ai materiali, alle attrezzature e ai mezzi necessari per svolgere al meglio il servizio di Protezione Civile sia in caso di addestramento sia in occasione di calamità;
- coordina le attività delle unità operative.

Il Consiglio si riunisce su Convocazione del Sindaco o dell'Assessore/Consigliere delegato o su richiesta di un terzo dei volontari o del Coordinatore; le riunioni saranno valide con la presenza di almeno tre componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 15 - (Il Coordinatore)

Il Coordinatore dà attuazione alle decisioni del Consiglio e dell'Assemblea, ne garantisce l'unità interna, cura i rapporti tra le attività del GCVPC e l'Amministrazione Comunale e designa i rappresentanti del GCVPC stesso presso gli Uffici e/o i Comitati ove necessita la partecipazione del medesimo.

Il Coordinatore viene nominato dal Sindaco su proposta dell'assemblea dei volontari e dura in carica per tre anni e può essere riconfermato.

La figura del Coordinatore non deve coincidere con il Sindaco in quanto in caso di emergenza i compiti e le funzioni del Sindaco e del Coordinatore sono diverse.

ART. 16 - (Il Segretario)

Il Segretario è nominato dall'Assemblea. Partecipa a tutte le riunioni dei vari organi del GCVPC per redigerne i verbali.



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

ART. 17 - (Legale Rappresentanza)

Il GCVPC viene posto alle dirette dipendenze del Sindaco o dell'Assessore/Consigliere delegato, che ne avrà la legale rappresentanza.

Il Sindaco o l'Assessore/Consigliere delegato rappresenta il GCVPC nei rapporti con i terzi e compie tutti gli atti giuridici che impegnano il GCVPC verso il Comune o verso terzi, stipula convenzioni tra il GCVPC ed altri Enti o soggetti e stabilisce le modalità di attuazione delle convenzioni. Il Sindaco, o l'Assessore/Consigliere delegato, presiede l'Assemblea dei Volontari ed il Consiglio del GCVPC.

ART. 18 - (Esercitazioni e formazione)

I volontari parteciperanno alle esercitazioni che verranno programmate dai competenti organi di Protezione Civile, siano essi del GCVPC, o del sistema di Protezione Civile della Provincia e/o della Regione/DPC Nazionale.

Il volontario in addestramento ed in operazione ha, tuttavia, la facoltà di astenersi dall'eseguire lavori o azioni, che egli ritenga pericolosi, o alla cui esecuzione non si ritenga adeguatamente preparato. Tale comportamento non può essere oggetto di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, né pregiudicare in alcun senso la sua appartenenza al GCVPC. I Volontari parteciperanno ai corsi di formazione organizzati ai sensi della vigente direttiva, regionale D.g.r. 24 Gennaio 2007-n.8/4036 nonché eventuali corsi di specializzazione ritenuti opportuni dal Consiglio.

ART. 19 - (Materiali, mezzi ed assicurazioni)

L'impiego di materiali e mezzi in dotazione al GCVPC verrà disciplinato dal regolamento Comunale del GCVPC nelle sue modifiche ed integrazioni.

I locali in uso al GCVPC, verranno individuati con provvedimento del Sindaco.

E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del Comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al GCVPC, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto, di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative.

Le attrezzature assegnate dovranno essere mantenute in perfetta efficienza, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico dell'Area Tecnico manutentiva dell'Ente Comunale.

Il GCVPC utilizza mezzi, materiali, risorse ed equipaggiamenti del Comune o comunque disponibili, presso aziende territoriali, gruppi di volontariato, oppure messi a disposizione dai privati restando a carico del Comune, se necessario o richiesto, l'onere per il rimborso dei carburanti o dei materiali di consumo per l'attività svolta.

Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Le assicurazioni dei mezzi e dei volontari nell'espletamento delle proprie funzioni, verranno garantite dall'Amministrazione Comunale mediante stipula di appositi contratti con compagnie assicuratrici contro infortuni, malattie o altro, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Ai fini informativi il GCVPC si potrà dotare di un sito istituzionale il cui link sarà inserito nella Home Page del Sito del Comune. Le responsabilità sui contenuti del sito è assegnato al coordinatore che è l'unico soggetto autorizzato alla gestione del sito.

Il coordinatore potrà avvalersi di un collaboratore da nominare.



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

ART. 20 - (Bilancio)

Il patrimonio del GCVPC è costituito da beni messi a disposizione dal Comune di Paladina:

- Beni mobili ed immobili di proprietà del Comune di Paladina;
- Erogazioni, donazioni, lasciti.

Le fonti di finanziamento sono:

- I proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- I proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- I contributi pubblici e privati;
- Nel bilancio del comune è iscritto un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa, sul quale vengono imputati gli oneri relativi all'attività del GCVPC.
- Entro il 30 novembre di ogni anno, il Coordinatore, sentiti i volontari, provvederà a consegnare all'ufficio del Comune – Servizio di Protezione Civile richiesta scritta per l'acquisto di mezzi o attrezzature e quanto altro riterrà utile all'espletamento delle attività istituzionali del GCVPC.
- Su tali richieste, fermo restando i saldi di bilancio, non potranno essere effettuate modifiche o variazioni dall'ufficio Comunale – Servizio di Protezione Civile o da quello Contabile in merito alle caratteristiche tecnico-operative dei mezzi e/o materiali e alle qualità richieste.

Tutti i proventi di finanziamento destinati al GCVPC sono incamerati nel bilancio dell'Ente, che gestisce le risorse del GCVPC. Le donazioni di beni mobili ed immobili fatte a favore del GCVPC entrano di diritto nel patrimonio comunale, fermo restando la destinazione e l'uso da parte del GCVPC per le finalità previste dal presente statuto.

ART. 21 - (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I volontari possono operare solo previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato o del Coordinatore. Tale autorizzazione, se verbale in caso di emergenza, deve essere successivamente formalizzata per iscritto su specifico rapporto scritto d'intervento.

Nel caso in cui il volontario operi senza la prescritta autorizzazione, l'Amministrazione Comunale sarà sollevata da qualsiasi responsabilità.

I volontari, per le attività di formazione, addestramento ed intervento, vengono assicurati con apposita polizza stipulata dall'Amministrazione Comunale con spese a proprio carico, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 22 - (Scioglimento del GCVPC)

Lo scioglimento del GCVPC è deliberato dal Consiglio Comunale.

ART. 23 - (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.